



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 95

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Baldan Matteo, Borgia, Barbera, Benetti, Besio, Calligaro, Leso, Rucco e Soranzo

**INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI
ESTERNI E PER LA FORMAZIONE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL
LORO UTILIZZO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 giugno 2026.

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI ESTERNI E PER LA FORMAZIONE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL LORO UTILIZZO

Relazione:

L'arresto cardiaco è una delle principali cause di morte in Italia e può colpire chiunque, anche persone senza precedenti problemi cardiaci. Ogni minuto che passa senza un intervento adeguato riduce drasticamente le possibilità di sopravvivenza: il danno cerebrale può diventare irreversibile già dopo tre-cinque minuti in assenza di ossigeno, e la defibrillazione eseguita entro i primi tre minuti da un arresto da fibrillazione ventricolare porta a sopravvivenza in oltre il 50 per cento dei casi.

Il defibrillatore semiautomatico o automatico esterno (DAE) è uno strumento di piccole dimensioni, facilmente utilizzabile, in grado di salvare vite umane riconoscendo un ritmo cardiaco pericoloso e, se necessario, erogando una scarica elettrica per ristabilire un battito efficace.

A livello nazionale, la legge 4 agosto 2021, n. 116 “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici”, nota come “legge salvavita”, ha segnato un punto di svolta nella promozione della cultura del primo soccorso in Italia. Tale provvedimento ha ampliato la possibilità di utilizzo dei DAE anche ai non sanitari, chiarendo che l'uso del defibrillatore è consentito al personale sanitario non medico, al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare e, in assenza di personale formato, anche a chiunque in caso di sospetto arresto cardiaco. La norma prevede inoltre l'applicabilità dell'articolo 54 del codice penale (stato di necessità) per chi, non essendo in possesso dei requisiti formativi, nel tentativo di prestare soccorso utilizzi un defibrillatore o proceda alla rianimazione cardiopolmonare.

La legge 116/2021 ha altresì previsto un programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ed ha stanziato contributi per favorire l'installazione dei dispositivi. Ha inoltre introdotto l'obbligo per le società sportive che utilizzano impianti sportivi pubblici di condividere il DAE e di registrarlo presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118, comunicando l'esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche tecniche e la data di scadenza delle parti deteriorabili.

A livello regionale, il Veneto si è già dotato di strumenti normativi volti a promuovere la diffusione e l'impiego dei DAE, attraverso la legge regionale 26 aprile 2023, n. 7 “Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni”, che ha individuato le pubbliche amministrazioni destinatarie degli interventi, e la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014”, che ha esteso il sostegno agli impianti sportivi pubblici e privati.

Nonostante la bontà delle norme vigenti e l'importante lavoro svolto per aumentare il numero di defibrillatori disponibili nei luoghi pubblici e creare una rete territoriale di dispositivi registrati e facilmente localizzabili dal 118, oggi si appalesa una nuova e imprescindibile esigenza: garantire che i DAE già installati

siano mantenuti in condizioni di operatività e che i soggetti autorizzati al loro utilizzo ricevano una formazione adeguata e costantemente aggiornata.

Il presente progetto di legge trova la propria ratio nel fatto che l'esperienza maturata ha dimostrato come l'installazione del dispositivo sia solo il primo passo di un processo più complesso. Un defibrillatore non sottoposto a regolare manutenzione - con batterie scariche o piastre adesive scadute - potrebbe rivelarsi inutilizzabile nel momento del bisogno, vanificando gli sforzi compiuti e, soprattutto, pregiudicando la sopravvivenza del paziente.

Si intende compiere un ulteriore passo avanti nella strategia di trasformazione del soccorso cardiaco da intervento affidato esclusivamente ai sanitari a risposta collettiva e diffusa, garantendo non solo la presenza capillare dei defibrillatori sul territorio, ma anche la loro effettiva operatività nel momento del bisogno. La manutenzione dei dispositivi e la formazione continua dei potenziali utilizzatori rappresentano, infatti, gli anelli essenziali per rendere pienamente efficace la "catena della sopravvivenza" - chiamata ai soccorsi, massaggio cardiaco, uso rapido del DAE e arrivo del personale sanitario - e per aumentare significativamente le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco extraospedaliero.

Il progetto di legge, composto da cinque articoli, persegue due obiettivi principali:

- 1) garantire la manutenzione dei defibrillatori: sostenere interventi per assicurare il mantenimento dei DAE in condizioni di operatività, secondo le rispettive specifiche tecniche e manuali d'uso. Ciò include la sostituzione periodica di batterie e piastre adesive, nonché eventuali interventi tecnici necessari;*
- 2) assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale: promuovere iniziative di formazione per i soggetti autorizzati all'utilizzo dei DAE, in modo da garantire che chi interviene in caso di emergenza sia sempre adeguatamente preparato, anche alla luce dell'evoluzione delle linee guida internazionali in materia di rianimazione cardiopolmonare.*

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente provvedimento:

- le pubbliche amministrazioni (come individuate dalla legge regionale 7/2023);*
- i proprietari e gestori degli impianti sportivi pubblici e privati;*
- i comuni del Veneto che hanno installato DAE in luoghi pubblici caratterizzati da elevata frequentazione, inclusi gli enti e le associazioni che ne assumono la gestione.*

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI ESTERNI E PER LA FORMAZIONE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL LORO UTILIZZO

Art. 1 - Finalità.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire per sostenere interventi di manutenzione in efficienza dei defibrillatori automatici e semiautomatici esterni e per iniziative di formazione dei soggetti autorizzati al loro impiego.

Art. 2 - Destinatari degli interventi.

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:
- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" come individuate ai sensi della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7 recante "Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni";
 - b) proprietari e gestori degli impianti sportivi pubblici e privati, come individuati dall'articolo 26 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014";
 - c) i comuni del Veneto che, in conformità a quanto previsto dalla legge 4 agosto 2021, n. 116 recante "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici" hanno installato impianti di cui alla presente legge sul proprio territorio, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, caratterizzati da elevata frequentazione, ivi compresi gli enti ed associazioni che ne assumono la gestione.

Art. 3 - Contributi e modalità applicative.

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce criteri e modalità per la concessione di contributi, ivi compreso il relativo limite massimo per intervento e per destinatario, finalizzati:
- a) ad assicurare il mantenimento dei defibrillatori di cui alla presente legge in condizioni di operatività, secondo le rispettive specifiche tecniche e manuali d'uso;
 - b) ad assicurare iniziative di formazione ed aggiornamento del personale addetto all'utilizzo.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in complessivi euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, di cui euro 150.000 relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a) ed euro 100.000 relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028" allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Destinatari degli interventi.....	3
Art. 3 - Contributi e modalità applicative.	3
Art. 4 - Norma finanziaria.....	3
Art. 5 - Entrata in vigore.....	4